

gnate e sulla base dell'effettiva esposizione ed intensità dell'impiego, con propri provvedimenti.

7. I commissari delegati ed i presidenti delle province autonome di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 sono autorizzati a riconoscere in favore dei titolari di posizione organizzativa dei comuni direttamente impegnato nelle attività di accoglienza, soccorso e assistenza alla popolazione o nelle attività connesse al contrasto dell'emergenza, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, una indennità mensile pari al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15 per cento della retribuzione mensile complessiva, ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed alla contrattazione collettiva nazionale del comparto di appartenenza, commisurata al numero dei giorni di effettivo impiego, entro il limite di un contingente complessivamente individuato in cinque unità per ciascun ambito provinciale o di città metropolitana presente sul rispettivo territorio. I commissari e presidenti di provincia autonoma provvedono, su proposta della cabina di regia regionale sentiti i comuni capoluogo di regione, all'articolazione territoriale delle unità beneficiarie su scala comunale, nell'ambito delle risorse assegnate e sulla base dell'effettiva esposizione ed intensità dell'impiego, con propri provvedimenti.

8. Gli oneri di cui al presente articolo non rilevano ai fini dell'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

9. I commissari delegati ed i presidenti delle province autonome provvedono alla rendicontazione degli oneri, nel limite delle risorse assegnate, derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872/2022.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse emergenziali di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, come integrate dalle risorse stanziare con delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022.

Art. 2.

Disposizioni per garantire la capacità di risposta delle strutture regionali di protezione civile

1. Al fine di mantenere inalterata l'efficace capacità di risposta delle strutture regionali di protezione civile, in concomitanza con il contesto emergenziale legato al conflitto bellico, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono assumere personale non dirigenziale in deroga all'art. 36, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, con contratti a tempo determinato, per la copertura di posti vacanti nelle dotazioni organiche delle strutture regionali di protezione civile, con oneri a carico dei rispettivi bilanci regionali e con durata dei contratti stessi non eccedente la scadenza dello stato di emergenza.

2. Per le assunzioni di cui al presente articolo, le regioni e province autonome possono procedere attingendo a

graduatorie concorsuali vigenti di amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2021, ovvero espletando direttamente procedure selettive avvalendosi delle modalità di cui all'art. 10, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 44/2021, convertito, in legge n. 76/2021.

3. Le assunzioni di cui al presente articolo non rilevano ai fini dell'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 3.

Clausola di salvaguardia delle Province autonome di Trento e Bolzano

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A02242

ORDINANZA 31 marzo 2022.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. (Ordinanza n. 883).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario»;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante: «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina», approvato in via definitiva in data 31 marzo 2022, in corso di pubblicazione, ed in particolare l'art. 5-*quater* inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste



dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziare con delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022 e n. 882 del 30 marzo 2022 recanti: «Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina»;

Ravvisata la necessità di assicurare il tempestivo espletamento dei procedimenti connessi alla definizione della condizione giuridica delle persone provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

Vista la richiesta del Ministero dell'interno;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Ulteriori misure per garantire l'operatività del Ministero dell'interno

1. In considerazione delle eccezionali esigenze derivanti dal contesto emergenziale in rassegna, al fine di assicurare il tempestivo espletamento dei procedimenti connessi alla definizione della condizione giuridica delle persone provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, i contratti di somministrazione di lavoro di cui all'art. 33, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, anche per le esigenze delle questure, possono essere modificati anche in deroga all'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 3.973.565 per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del capitolo 2255 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A02243

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 24 marzo 2022.

Integrazione della determina AIFA n. 1215/2021 del 7 ottobre 2021 relativa al medicinale per uso umano «Aubagio». (Determina n. 243/2022).

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme

sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020, con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

